anco
associazione
nazionale
concessionari
consorzi

A.N.CO.
a tutela dell'ambiente
Associazione Nazionale Concessionari Consorzi
Via Poerio, 15 - 20129 Milano
Tel. 02/794689 - Fax 02/76012257
Cod. Fisc. 97174390159
email segreteria@ass-anco.it - www.ass-anco.it

Milano lì, 8 Ottobre 2026
Prot. n. 119 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 49

OGETTO: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Nota del 21 settembre 2026, n. 19672.

La nota ufficiale del 21 settembre 2026 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica (Vigili del Fuoco - Ministero dell'Interno), nasce per rispondere a richieste di chiarimento, definendo se gli impianti di stoccaggio o trattamento dei rifiuti siano soggetti o meno alle procedure antincendio del D.P.R. 151/2011.

La Direzione Centrale ribadisce, in continuità con il passato, che queste infrastrutture non sono contemplate in modo diretto ed esplicito tra le categorie elencate nell'Allegato I del decreto. Tuttavia, l'assenza di una voce generica dedicata ai rifiuti non esclude automaticamente l'impianto dai controlli. Le ordinarie procedure antincendio devono infatti essere obbligatoriamente attivate se nel perimetro dell'insediamento si riscontra la presenza di specifiche lavorazioni o depositi regolamentati che superano le soglie di legge. A titolo di esempio, la nota richiama alcune precise attività merceologiche che tipicamente possono trovarsi all'interno di un impianto di gestione rifiuti, ovvero l'**attività 34:** Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi e biblioteche; depositi per la cernita di carta usata, stracci, cascami e fibre tessili destinati all'industria cartaria. La soglia è **oltre 5.000 kg**; l'**attività 43:** Produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e laboratori di vulcanizzazione: **oltre 5.000 kg**. Per i depositi di prodotti in gomma, pneumatici e materiali simili, la soglia è **oltre 10.000 kg**; l'**attività 44:** Stabilimenti, impianti e depositi nei quali si producono, lavorano o detengono materie plastiche, **oltre 5.000 kg**; e infine l'**attività 70:** Locali con superficie lorda **superiore a 1.000 m²** e presenza complessiva di merci e materiali combustibili **superiore a 5.000 kg**. le due condizioni devono ricorrere entrambe.

Oltre a questa verifica legata alle singole attività protette, il testo ministeriale delinea un secondo pilastro normativo, ricordando che i gestori devono comunque garantire il pieno rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e applicare, laddove ne ricorrano i presupposti, le dettagliate misure di sicurezza antincendio dettate dalla regola tecnica verticale specifica per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti inserita dal **D.M. 26 luglio 2022**.

A completamento di questa disciplina, l'ultimo aspetto cruciale menzionato riguarda la gestione delle emergenze regolata dal **D.M. 2 settembre 2021**. Viene infatti evidenziato che per tutti gli addetti alle squadre antincendio che operano negli stabilimenti di stoccaggio e trattamento rifiuti sussiste l'obbligo tassativo di conseguire l'attestato di idoneità tecnica previo superamento di un esame presso i Vigili del Fuoco, una misura introdotta per garantire che il personale interno disponga di un livello di preparazione certificato e idoneo a fronteggiare scenari emergenziali complessi.

- **Si allega integralmente Nota del 21 settembre 2026, n. 19672.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci